Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 dicembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1971, n. **1010**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, è prorogato di sei mesi.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. **1011.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Novi Ligure.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona in data 4 novembre 1966, integrato con dichiarazioni 3 giugno, 5 settembre 1968, 31 ottobre 1969 e 28 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Novi Ligure (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. **1012.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Crisogono V. e M., in Grado.

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gorizia in data 15 marzo 1969, integrato con dichiarazioni di pari data e del 4 maggio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di San Crisogono V. e M., in Grado (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. **1013.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della Speranza, in Roma.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 3 aprile 1968, integrato con altro decreto del giorno successivo e dichiarazione del 18 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Speranza in Roma, quartiere Nuovo Salario, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **1014.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire, in Crotta d'Adda.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire, in Crotta d'Adda (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1971, n. **1015.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono modificati gli articoli 3 e 4 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1971, n. **1016.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, nel comune di Tornolo.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza in data 29 giugno 1966, integrato con dichiarazioni 1° dicembre 1967 e 13 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in località « Casa Fazzi » del comune di Tornolo (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei rimorchiatori costieri: « Ercole », « Vigoroso » e « Caprera ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I rimorchiatori costieri: « Ercole », « Vigoroso », « Caprera », sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 aprile 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1971
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 380

(10516)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, con la quale è stato istituito il ruolo dei collocatori;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1206, concernente modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 951, con la quale sono sate apportate modifiche al ruolo della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e la tabella del personale con mansioni atipiche dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche e delle nuove qualifiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che, per la prima applicazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche delle qualifiche di segretario principale e di segretario capo ed equiparate della carriera di concetto, di coadiutore principale e coadiutore superiore ed equiparate della carriera esecutiva e della qualifica di commesso capo ed equiparate della carriera ausiliaria devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero sotto specificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera;

A) PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE:

Carriera esecutiva — posti in soprannumero: dieci nella qualifica di coadiutore principale;

B) PERSONALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO:

Carriere esecutive — posti in soprannumero: 40, di cui 37 nella qualifica di coadiutore principale ed equiparata e 3 in quella di coadiutore ed equiparata;

C) PERSONALE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE:

Carriera di concetto — posti in soprannumero: 84 nella qualifica di segretario;

Carriere esecutive — posti in soprannumero: 181 nella qualifica di coadiutore ed equiparate;

Carriera ausiliaria (*uscieri*) — posti in soprannumero: 11 nella qualifica di commesso ed equiparate;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalle annesse tabelle *A, B, C*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 37

TABELLA *A*

NUOVE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970
742	Direttore generale	6
530	Ispettore generale	17
426 387	Direttore di divisione	60
307	Direttore di sezione	322 (2)
257 190	Consigliere (1)	
		405

(1) Gli statistici ed attuari di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, vengono assunti con parametro 218 e conseguono la promozione alla qualifica di direttore di sezione dopo 3 anni e 6 mesi.

(2) Posti ridotti a 321 dal 26 settembre 1970, in ottemperanza all'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970
—	—	—
370	Segretario capo	9
297 255	Segretario principale	38
218 178 160	Segretario	38
		85

CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970	Posti in soprannumero
—	—	—	—
245	Coadiutore superiore	26	2
213 183	Coadiutore principale .	114	
163 133 120	Coadiutore .	113 (3)	—
		253	
213 183	Assistente alla vigilanza . .	1	

(3) Dedotto un posto per un collocamento a riposo avvenuto il 1° luglio 1970, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970
—	—	—
	a) *Addetto agli uffici*:	
165 143	Commesso capo	38
133 115 100	Commesso . .	86
		124 (4)
	b) *Tecnico*:	
165 143	Agente tecnico capo .	4
133	Agente tecnico .	7
		11

(4) Dedotto un posto per un collocamento a riposo avvenuto il 20 giugno 1970, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA *B*

NUOVE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970
—	—	—
530	Ispettore generale	30
426 387	Ispettore dirigente .	120
307	Ispettore superiore . .	730
257 190	Primo ispettore (1) e consigliere . .	
		880

(1) I laureati in medicina e chirurgia o in ingegneria o in chimica (previsti dall'art. 17, sesto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628) vengono assunti col parametro 218 e conseguono la promozione alla qualifica di ispettore superiore dopo 3 anni e 6 mesi.

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970
—	—	—
370	Ispettore capo e segretario capo . . .	112
297 255	Ispettore principale e segretario principale	502
218 178 160	Ispettore e segretario	501 (2)
		1.115

(2) Posti ridotti, in ottemperanza all'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, a:
500 dal 16 agosto 1970;
499 dal 1° ottobre 1970;
498 dal 2 gennaio 1971.

CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970	Posti in soprannumero
—	—	—	—
	a) *carriera degli addetti alla vigilanza*:		
270	Addetto superiore	103	(3)
243 220	Addetto principale	463	—
203 175 148	Addetto	463	—
		1.029	
	b) *carriera del personale d'archivio*:		
245	Coadiutore superiore . . .	69	—
213 183	Coadiutore principale . . .	308	—
163 133 120	Coadiutore	309	—
		686	

(3) Con riserva di determinare l'aumento proporzionale di posti ad esaurimento in relazione a posizioni soprannumerarie nonchè le riduzioni in ottemperanza della legge 24 maggio 1970, n. 336, in seguito all'inquadramento di cui all'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970
—	—	—
	a) *Addetto agli uffici*:	
165 143	Commesso capo	69
133 115 100	Commesso	161 (4)
		230
	b) *Tecnico*:	
165 143	Agente tecnico capo	41
133	Agente tecnico	93 (5)
		134

(4) Posti ridotti, in ottemperanza all'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, a:
160 dal 28 settembre 1970;
159 dal 1° ottobre 1970;
156 dal 1° gennaio 1971.

(5) Posti ridotti a 92 dal 4 dicembre 1970, in ottemperanza all'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA C

NUOVE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970
530	Ispettore generale	27 (1)
426 387	Direttore capo	112 (1)
307	Direttore	706 (1)
257 190	Consigliere	(2)
		845

(1) Compresi i posti di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, modificata dalla legge 27 ottobre 1965, numero 1206.

(2) Posti ridotti, in ottemperanza all'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, a:
705 dal 1° settembre 1970;
704 dal 3 novembre 1970;
703 dal 3 dicembre 1970;
702 dal 1° ottobre 1970.

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970	Posti in soprannumero
370	Segretario capo	111 (3)	9
297 255	Segretario principale	500 (3)	38
218 178 160	Segretario	499 (4) (5)	—
		1.110	

(3) Compresi i posti di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la cui determinazione verrà effettuata con successivo decreto.

(4) Compresi i posti di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 (e art. 342 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3).

(5) Posti ridotti, in ottemperanza all'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, a:
498 dal 20 giugno 1970;
497 dal 1° agosto 1970;
496 dal 1° settembre 1970;
495 dal 1° dicembre 1970;
494 dal 2 gennaio 1971.

CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970	Posti in soprannumero
	a) *Carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori:*		
270	Addetto superiore	126	(6)
243 220	Addetto principale	567	—
203 175 148	Addetto	567	—
		1.260	
	b) *Carriera dei collocatori:*		
270	Collocatore superiore	900	
243 220	Collocatore principale	4.049	
203 175 148	Collocatore	4.049 (7) (9)	
		8.998 (8)	
	c) *Carriera del personale d'archivio:*		
245	Coadiutore superiore	84	
213 183	Coadiutore principale	378	
163 133 120	Coadiutore	378 (10)	
		840 (6)	

(6) Con riserva di determinare l'aumento proporzionale di posti ad esaurimento in relazione a posizioni soprannumerarie, nonchè le riduzioni in ottemperanza della legge 24 maggio 1970, n. 336, in seguito all'inquadramento di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(7) Compresi i posti di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 (collocatori a contratto).

(8) Dedotti due posti per collocamenti a riposo avvenuti il 30 giugno 1970, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(9) Posti ridotti, in ottemperanza all'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, a:
4047 dal 10 luglio 1970;
4046 dal 15 luglio 1970;
4045 dal 20 luglio 1970;
4044 dal 1° agosto 1970;
4043 dal 2 agosto 1970;
4042 dall'8 agosto 1970;
4041 dal 9 agosto 1970;
4040 dall'11 agosto 1970;
4039 dal 26 agosto 1970;
4038 dal 27 agosto 1970;
4037 dal 31 agosto 1970;
4034 dal 1° settembre 1970;
4033 dall'11 settembre 1970;
4031 dal 21 settembre 1970;
4030 dal 23 settembre 1970;
4029 dal 24 settembre 1970;
4028 dal 26 settembre 1970;
4026 dal 30 settembre 1970;
4024 dal 1° ottobre 1970;
4023 dal 3 ottobre 1970;
4022 dal 18 ottobre 1970;
4021 dal 20 ottobre 1970;
4020 dal 31 ottobre 1970;
4016 dal 1° novembre 1970;
4014 dal 20 novembre 1970;
4011 dal 1° dicembre 1970;
4010 dal 2 dicembre 1970;
4009 dal 10 dicembre 1970;
4008 dall'11 dicembre 1970;
4007 dal 20 dicembre 1970;
4006 dal 21 dicembre 1970;
4004 dal 24 dicembre 1970;
3997 dal 1° gennaio 1971.

(10) Compresi i posti di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 (art. 342 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970	Posti in soprannumero
	a) *Addetto agli uffici:*		
165 143	Commesso capo	127	4
133 115 100	Commesso	294 (11) (12)	—
		421	
	b) *Tecnico:*		
165 143	Agente tecnico capo	39	
133	Agente tecnico	91 (13)	
		130	

(11) Compresi i posti di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 (art. 342 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

(12) Posti ridotti, in ottemperanza all'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, a:
293 dal 1° ottobre 1970;
292 dal 1° dicembre 1970;
291 dal 26 dicembre 1970.

(13) Posti ridotti, in ottemperanza all'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, a:
90 dal 16 novembre 1970;
88 dal 1° gennaio 1971.

(10696)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1971.

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetto dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Ritenuta l'opportunità che gli stessi metodi vengano pure adottati da tutti gli istituti e laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato perchè le analisi da essi compiute risultino uniformi nei provvedimenti e nei risultati;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico » descritti nel volume del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(10517)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Barisardo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Barisardo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Barisardo (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un quadro naturale di rilevante bellezza paesistica ed ambientale sia per le grandissime spiagge che ne distinguono la fascia costiera, sia per i promontori rocciosi che completano detta fascia verso il nord, sia inoltre per l'interno orograficamente mosso e contraddistinto dalla presenza di numerosi nuraghi, sia ancora per l'armonia architettonica dell'abitato (non trascurabile esempio di architettura spontanea) sia infine per la parte sud elaborata dall'opera dell'uomo nel campo dell'agricoltura, senza tuttavia guastare le caratteristiche originarie del paesaggio il quale anzi ne ha tratto una nuova particolare suggestività;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Barisardo (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La sopraintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Barisardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 novembre 1971

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la

commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente ordine del giorno:

BARISARDO (Nuoro). Tutela paesistica del comune.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Dà la parola al prof. Carità, che fa una breve relazione sui caratteri del paesaggio del comune di Barisardo, mettendone in risalto la bellezza paesistica e ambientale, sia per le grandissime spiagge che ne distinguono la fascia costiera, sia per i promontori rocciosi che completano detta fascia verso il nord, sia inoltre per l'interno orograficamente mosso e contraddistinto dalla presenza di numerosi nuraghi, sia ancora per l'armonia architettonica dell'abitato (non trascurabile esempio di architettura spontanea) sia infine per la parte sud elaborata dall'opera dell'uomo nel campo dell'agricoltura, senza tuttavia guastare le caratteristiche originarie del paesaggio il quale anzi ne ha tratto una nuova particolare bellezza; e conclude col proporre che l'intero territorio del comune sia assoggettato alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La commissione all'unanimità delibera di accogliere la proposta del soprintendente prof. Carità per i motivi su esposti; lamentando e deplorando la mancanza del sindaco di Barisardo tempestivamente invitato a questa riunione.

(10538)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Peschici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Peschici;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Peschici (Foggia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili, visibile dal mare e dalle strade che convergono nella zona, che si stende in armonico profilo ed articola una pittoresca sequenza di scogliere, cale marinaresche, elementi architettonici ed urbani;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Peschici (Foggia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale territorio è delimitato nel modo seguente:

Tratto *A-B*: parte da confine sulla costa del comune di Vico del Gargano, località Torre Pucci, segue il litorale sino all'abitato di Peschici che vi rimane compreso in tutto il suo sviluppo, passa per la Punta di S. Nicola, Punta di Manacore, prosegue per Torre di Calalunga e per Torre Usmai e Torre Spinale, fino al punto « B » in località Grotta dell'Acqua, posta a confine con il comune di Vieste;

Tratto *B-C*: dal precedente punto « B », Grotta dell'Acqua, segue il confine di Vieste, passa per Coppo dei Fossi, prosegue lungo detto confine attraversando la strada statale 89 circa al km. 92 + 500, tocca Coppa la Macchia e giunge alla Contrada Sette Frati, al punto « C »;

Tratto *C-D*: dal precedente punto « C », segue sempre il confine di Vieste fino alla Contrada Sciancalepore ed alla Contrada Grarastella, al punto « D »;

Tratto *D-A*: dal precedente punto « D », Contrada Grarastella, prosegue lungo la linea di confine con il comune di Vico del Gargano, attraversa il Vallone d'Ulso, tocca i fondi Miciri ed il Monte Pucci, fino al punto « A », Torre di Monte Pucci, ed al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Peschici provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 novembre 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia

L'anno millenovecentosessantanove, addì diciannove del mese di settembre, alle ore 10, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettera raccomandata n. 4 di prot. del 10 settembre 1969, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia per l'esame del seguente ordine del giorno:

vincolo panoramico e paesaggistico del territorio di Peschici e della fascia costiera verso Vieste.

(*Omissis*).

La commissione, previa votazione esperita nelle forme di legge, con n. 5 voti favorevoli e n. 2 voti contrari, decide di proporre per il vincolo, ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1537, l'intero territorio comunale di Peschici e la fascia costiera verso Vieste, così come appare nella cartografia su scala 1 : 25.000 annessa al presente verbale, delimitata dalle poligonali seguenti:

Tratto *A-B*: parte da confine sulla costa del comune di Vico del Gargano, località Torre Pucci, segue il litorale sino all'abitato di Peschici che vi rimane compreso in tutto il suo sviluppo, passa per la Punta di S. Nicola, Punta di Manacore, prosegue per Torre di Calalunga e per Torre Usmai e Torre Spinale, fino al punto « B » in località Grotta dell'Acqua, posta a confine con il comune di Vieste;

Tratto *B-C*: dal precedente punto « B », Grotta dell'Acqua, segue il confine di Vieste, passa per Coppo dei Fossi, prosegue lungo detto confine attraversando la strada statale n. 89 circa al km. 92 + 500, tocca Coppa la Macchia e giunge alla contrada Sette Frati, al punto « C »;

Tratto *C-D*: dal precedente punto « C », segue sempre il confine di Vieste fino alla contrada Sciancalepore ed alla contrada Grarastella, al punto « D »;

Tratto *D-A*: dal precedente punto « D », contrada Grarastella, prosegue lungo la linea di confine con il comune di Vico del Gargano, attraversa il Vallone d'Ulso, tocca i fondi Miciri ed il Monte Pucci, fino al punto « A », Torre di Monte Pucci, ed al mare.

(*Omissis*).

(10539)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1971.

Spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina e della afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto ministeriale 28 luglio 1971, concernente la spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina e dell'afta epizootica;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° ottobre 1971 la spesa per l'impiego del vaccino contro la peste suina e del vaccino contro l'afta epizootica, quando l'impiego dei prodotti immunizzanti anzidetti è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria, è a carico del Ministero della sanità.

All'uopo il Ministero della sanità provvede alla corresponsione ai veterinari operatori, tramite gli uffici dei veterinari provinciali, dei compensi determinati secondo i criteri fissati nel successivo art. 2.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi profilattici di cui al precedente articolo vanno corrisposte ai veterinari operatori, tramite gli uffici dei veterinari provinciali, le seguenti somme:

1) lire 200 per ogni bovino o bufalino vaccinato contro l'afta epizootica;

2) lire 100 per ogni suino vaccinato contro la peste suina classica o contro l'afta epizootica;

3) lire 100 per ogni ovino o caprino vaccinato contro l'afta epizootica;

4) lire 800 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono effettuate le vaccinazioni di cui al punto 1) quando il numero degli animali vaccinati è compreso fra 1 e 5;

lire 600 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono effettuate le vaccinazioni di cui al punto 1) quando il numero degli animali vaccinati è compreso fra 6 e 20;

quando il numero dei capi vaccinati è superiore a 20 non compete alcun diritto di accesso;

5) lire 1000 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono effettuate le vaccinazioni di cui al punto 2).

Art. 3.

Il decreto ministeriale 28 luglio 1971, concernente la spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale della peste suina e dell'afta epizootica, è abrogato a decorrere dal 1° ottobre 1971.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10571)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.

Sostituzione di due membri della commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna;

Vista la nota n. 83032 del 1° ottobre 1971 dell'Unione italiana salariati braccianti agricoli con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionari, dei signori Orrù Paolo e Motzu Giovanni membri supplenti rappresentanti dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale con i signori Giorgini Francesco e Caria Gesuino;

Decreta:

I signori Giorgini Francesco e Caria Gesuino sono nominati membri supplenti della commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna, quali rappresentanti dei lavoratori, in sostituzione rispettivamente dei signori Orrù Paolo e Motzu Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10514)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 16563 del 13 ottobre 1971 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del geom. sig. Emilio Rostagno, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il perito agrario Bruno Pusterla;

Decreta:

Il perito agrario sig. Bruno Pusterla è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del geom. Emilio Rostagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10515)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Vieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 ottobre 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Vieste;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vieste (Foggia);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Vieste, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con il centro abitato che si affaccia e si protende nel mare, costituisce un insieme paesaggistico di grande suggestività, quale nota essenziale di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, in cui è evidente la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Tutto il territorio di pertinenza del comune di Vieste, compreso il centro abitato e con esclusione dello scoglio di S. Eufemia e delle aree portuali demaniali poste a valle della strada litoranea Cristoforo Colombo che corre lungo la penisola di S. Croce, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale territorio è delimitato a nord dal territorio comunale di Peschici, a est dal mare Adriatico, a sud dal territorio comunale di Mattinata e a ovest dal territorio comunale di Vico del Gargano contraddistinto da 61 fogli di mappa catastali.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Vieste provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia

L'anno millenovecentosessantasette addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 10,30, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettera raccomandata del 16 ottobre 1967, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Foggia per prendere in esame il seguente ordine del giorno:

VIESTE - vincolo paesistico dei litorali, zone boscate e costiere, antico centro abitato, aventi interesse ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La commissione, a maggioranza di voti espressi nei modi di legge, e con il solo voto contrario del sindaco di Vieste, decide di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, n. 3 e 4

della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 tutto il territorio di pertinenza del comune di Vieste, ivi compreso il centro abitato che si affaccia e si protende nel mare e che costituisce, tra l'altro, un aspetto paesaggistico di singolare e notevole interesse, quale nota essenziale di complessi di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e in cui è evidente la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Tale territorio è delimitato a nord dal territorio comunale di Peschici, a est dal mare Adriatico, a sud dal territorio comunale di Mattinata e ad ovest dal territorio comunale di Vico del Gargano, contraddistinto da sessantuno fogli di mappa catastale.

(*Omissis*).

(10540)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10776)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Smalteria viterbese di Vitorchiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Smalteria viterbese di Vitorchiano (Viterbo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Smalteria viterbese di Vitorchiano (Viterbo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10775)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di ventisette strade in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1970, numero 2364/90, con la quale l'amministrazione provinciale di Rovigo ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti ventisette strade comunali:

1) strada provinciale n. 50 « Santo Stefano-Melara, dall'innesto con la strada provinciale n. 25 di Santo Stefano all'innesto con la strada statale n. 482 « Altopolesana » . . . . . . di km. 2+900

2) strada provinciale n. 51 « Bergantino-Torretta », dall'innesto con la strada statale n. 482 « Altopolesana » località Santo Antonio, per Ballottara, all'innesto con la strada provinciale n. 9 Castelnuovo Bariano-Torretta in località « Borghesa » . . . di km. 6+200

3) strada provinciale n. 52 « San Pietro Polesine-Castelmassa », dal confine con la provincia di Verona in località « La Valletta » per San Pietro Polesine, all'innesto con la strada statale n. 482 « Altopolesana » . » 7+250

4) strada provinciale n. 53 « Salara-Curà », dall'innesto con la strada provinciale n. 1 Badia Polesine-Salara per Veratica all'innesto con la strada provinciale n. 13 Runzi-Ficarolo . » 5+150

5) strada provinciale n. 54 « Trento-Gaiba », dall'innesto con la strada provinciale n. 13 Runzi-Ficarolo all'innesto con la strada provinciale n. 6 Santa Maria Maddalena-Salara . . . » 2+800

6) strada provinciale n. 55 « Badia Polesine-Lusia », dall'innesto con la strada statale n. 499 « Rodigina » per Villafora, per incrocio con la strada provinciale n. 2 e Cavazzana, all'innesto con la strada provinciale n. 18 Ludia-Villanova del Ghebbo . . » 16+400

7) strada provinciale n. 56 « Lendinara-Cavazzana », dall'innesto con la strada statale n. 499 « Rodigina » all'innesto con la strada provinciale n. 53 « Badia-Lusia » . . » 2+450

8) strada provinciale n. 57 « Pincara-Villamarzana », dall'innesto con la strada provinciale n. 16 Villanova del Ghebbo-Occhiobello in località « Paolino », lungo l'argine destro del Canalbianco, all'innesto con la strada provinciale n. 23 Rovigo-Paviole, in località Passo di Villamarzana . » 5+750

9) strada provinciale n. 69 « Lusia-Rovigo », dall'innesto con la strada provinciale n. 18 Villanova del Ghebbo-Lusia, per Cà Zen e Grompo, all'innesto con la strada statale n. 499 « Rodigina », in località « Dossi » . . . » 6+850

10) strada provinciale n. 70 « Casino-Costa-Villamarzana », dall'innesto con la strada statale n. 499 « Rodigina » per Costa, all'innesto con la strada provinciale n. 23 Rovigo-Paviole, in località « Ponte del Gioso » . . » 7+000

11) strada provinciale n. 48 « Costa di Rovigo-Arquà Polesine », dall'innesto con la strada provinciale n. 49 Rovigo-Lendinara, per l'incrocio con la strada provinciale n. 23, all'innesto con la strada provinciale n. 24 Rovigo-Nogare, in località « Capobosco » » 5+850

12) strada provinciale n. 71 « Pincara-Polesella », dall'innesto con la strada provinciale n. 16 Villanova del Ghebbo-Occhiobello, per Parrocchia, all'innesto con la strada statale n. 16 « Adriatica » . . . . di km. 13+200

13) strada provinciale n. 72 « Grignano Polesine-Arquà Polesine », dall'innesto con la strada provinciale n. 27 Spianata-Grignano all'innesto con la strada provinciale n. 24 Rovigo-Nogare . . . . » 3+800

14) strada provinciale n. 73 « Mardimago-Ceregnano », dall'innesto con la strada provinciale n. 3 Rovigo-San Martino di Venezze, per l'incrocio con la strada provinciale n. 68, l'incrocio con la strada statale n. 443 « di Adria », all'innesto con la strada provinciale n. 4 Rovigo-Adria . . . . . » 7+900

15) strada provinciale n. 74 « Pontecchio Polesine-Palà », dall'innesto con la strada provinciale n. 5 Rovigo-Crespino, per Fienile del Turco, all'innesto con la strada provinciale n. 32 Palà-Gavello . . . . » 5+900

16) strada provinciale n. 75 « Fienile del Turco-Crespino », dall'innesto con la strada provinciale n. 74 Pontecchio-Palà, per San Cassiano, all'innesto con la strada provinciale Rovigo-Crespino . . . . » 6+400

17) strada provinciale n. 76 « Canale-Cà Tron », dall'innesto con la strada provinciale n. 73 Mardimago-Ceregnano, per l'incrocio con la strada statale n. 443 « di Adria », Villadose, all'innesto con la strada provinciale n. 61 Beverare-Villanova Marchesana . . . . » 9+400

18) strada provinciale n. 77 « Gavello-Crespino », dall'innesto con la strada provinciale n. 31 Villadose-Canalnovo all'innesto con la strada provinciale n. 33 Currichi-Polesella . . . » 3+750

19) strada provinciale n. 78 « Cà Emo-Botte Barbariche », dall'innesto con la strada provinciale n. 61 di Beverare-Villanova Marchesana, all'innesto con la strada provinciale n. 30 Pettorazza Grimani-Ponte Passetto . . . » 8+900

20) strada provinciale n. 79 « Fasana-Adria », dall'innesto con la strada provinciale n. 78 Cà Emo-Botte Barbarighe all'innesto con la strada statale n. 443 « di Adria » . . . . . . » 6+700

21) strada provinciale n. 80 « Curicchi-Cavanella Po », dall'innesto con la strada statale n. 495 « di Codigoro », argine sinistro del Po, all'innesto con la strada provinciale n. 41 Adria-Contarina . . . . » 7+750

22) strada provinciale n. 81 « Pioppe-Donada », dall'innesto con la strada provinciale n. 41 Adria-Contarina all'innesto con la strada provinciale n. 8 Loreo-bivio Scalon nei pressi della Pescheria di Donada . . . . . . » 3+400

23) strada provinciale n. 82 « Taglio di Po-San Basilio », dall'innesto con la strada provinciale n. 46 Corbola-Taglio di Po, per Grillara incrocio con la strada provinciale n. 36 Ariano-Piano all'innesto con la strada provinciale n. 44 Ariano Polesine-Rivà d'Ariano . . . . di km. 7+250

24) strada provinciale n. 7 « Taglio di Po-Rivà d'Ariano », dall'innesto con la strada provinciale n. 46 Corbola-Taglio di Po, per Piano di Rivà, all'innesto con la strada statale n. 309 « Romea » . . . . » 7+800

25) strada provinciale n. 83 « Cà Tiepolo-Santa Giulia », dall'innesto con la strada provinciale n. 38 Piano di Rivà-Bonelli, per Donzella e Gnocca, all'abitato di Santa Giulia . . » 16+750

26) strada provinciale n. 84 « Boccasette-Cà Zuliani », dall'argine destro del Po di Maestra all'innesto con la strada provinciale n. 37 Contarina-Cà Zuliani . . . . » 5+150

27) strada provinciale n. 85 « Cà Zuliani-Pila », dall'innesto con la strada provinciale n. 37 Contarina-Cà Zuliani, per argine sinistro del Po, allo abitato di Pila . . . . » 5+800

per un'estesa complessiva . . . di km. 188+450

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 marzo 1971, n. 305, con il quale il detto consesso ha espresso parere che le strade di cui trattasi siano da classificare provinciali;

Ritenuto che le strade stesse possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 188+450 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10612)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Terni, per gli effetti dello art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Terni;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Terni, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10777)

DECRETO PREFETTIZIO 18 novembre 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 24001 del 12 giugno 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1970-73;

Visto il successivo decreto n. 20157 del 20 gennaio 1971, con il quale il dott. Enrico Andreuzzi Baldini, dirigente sanitario della sede di Viterbo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stato nominato membro del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del rag. Aldo Agnolucci, direttore della sede stessa;

Vista la nota n. 2123/C.G. del 6 agosto 1971, con la quale la direzione generale del predetto istituto ha segnalato, in sostituzione del dirigente medico principale dott. Enrico Andreuzzi Baldini, assegnato ad altre funzioni, il nominativo del dirigente medico dott. Federico Cavalensi;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta e di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Federico Cavalensi, dirigente medico della sede di Viterbo dell'I.N.A.I.L., è nominato membro del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dirigente medico principale dott. Enrico Andreuzzi Baldini.

Viterbo, addì 18 novembre 1971

Il prefetto: NICASTRO

(10658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali con protocollo addizionale, firmata a Roma il 7 settembre 1967.

Il 27 ottobre 1971, in base ad autorizzazione disposta con legge 21 giugno 1971, n. 806, è stato effettuato il deposito, presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana, dello strumento di ratifica della convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali con protocollo addizionale, firmata a Roma il 7 settembre 1967.

In conformità al paragrafo 3 dell'art. 24 la convenzione entrerà in vigore, per l'Italia, il 1° gennaio 1972.

(10523)

Deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968.

Il 18 ottobre 1971, in base ad autorizzazione disposta con legge 28 gennaio 1971, n. 222, è stato effettuato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa il deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968.

In conformità all'art. 6 la convenzione stessa entrerà in vigore, per l'Italia, il 19 gennaio 1972.

(10524)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.

Il 16 novembre 1971, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 maggio 1971, n. 805, è stato effettuato a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.

In conformità all'art. 14 l'accordo entrerà in vigore, per l'Italia, il 1° marzo 1972.

(10525)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 7 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1971, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Balassone Antonio, cancelliere capo di pretura in servizio nella pretura di Rapallo, avverso il provvedimento di questo Ministero in data 17 ottobre 1969, con cui veniva disattesa la sua istanza del 4 ottobre 1969 diretta ad ottenere che, a' sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1969, n. 469, la sua promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura, decorrente dal 1° gennaio 1962, fosse retrodatata al 1° luglio 1956.

(10518)

Con decreto presidenziale 7 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1971, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Loguercio Canio, cancelliere capo di tribunale di 2ª classe in servizio nel tribunale di Genova, avverso il provvedimento di questo Ministero in data 17 ottobre 1969, con cui veniva disattesa la sua istanza del 6 agosto 1969 diretta ad ottenere che, a' sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1969, n. 469, la sua promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura, decorrente dal 30 novembre 1960, fosse retrodatata al 1° luglio 1956.

(10519)

Con decreto presidenziale 7 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1971, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Bertolo Mario, cancelliere capo di tribunale di 1ª classe nella pretura unificata di Genova, avverso il provvedimento di questo Ministero in data 17 ottobre 1969, con cui veniva disattesa la sua istanza del 21 agosto 1969, diretta ad ottenere che, a' sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1969, n. 469, la sua promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura, decorrente dal 30 novembre 1959, fosse retrodatata al 1° luglio 1956.

(10520)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Rinascita », con sede in Biella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 novembre 1971, la società cooperativa di consumo « Rinascita », con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Preta, in data 23 settembre 1962, rep. 42691, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10528)

Scioglimento della società « Cooperativa per lavori di ricostruzione edile e stradale - C.R.E.S. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 novembre 1971, la società « Cooperativa per lavori di ricostruzione edile e stradale - C.R.E.S. », con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 1° marzo 1946, rep. 1873, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Armando De Stefano.

(10527)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica e approvazione dello statuto del consorzio intercomunale ortofrutticolo, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 4394/21005, in data 16 novembre 1971, al consorzio intercomunale ortofrutticolo, con sede in Bologna, via E. Mattei, 6, è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la natura giuridica di consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Bologna.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche e con riserva di esame del regolamento a seguito della emanazione dell'atto medesimo da parte del consorzio stesso nel termine di giorni sessanta dalla data di approvazione del decreto, lo statuto consortile modificato dall'assemblea generale dei consorzisti il 30 marzo 1971 al fine di adattarlo alle attività previste dalle norme della citata legge 25 maggio 1970, n. 364.

(10526)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Guglionesi

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1971, n. 30622/2821, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Collegiata di S. Maria Maggiore in Guglionesi della zona demaniale facente parte del tratturo « Aquila-Foggia », in Guglionesi, estesa mq. 2830, riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Guglionesi per mq. 1500 alla particella n. 59 e per mq. 1330 alla particella n. 98 partita speciale « Strade pubbliche » del foglio di mappa n. 81 e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(10556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Cordelli Sante, guardia di finanza, il 17 giugno 1969 in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

Masili Francesco, guardia di finanza, il 17 giugno 1969 in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

Ferrero Giuseppe, il 25 giugno 1969 in Priero (Cuneo).

Falco Salvatore, appuntato dei carabinieri, il 9 maggio 1970 in Pavia, frazione Cassinino.

Biancucci Corrado, carabiniere, il 9 maggio 1970 in Pavia, frazione Cassinino.

Indelicato Sebastiano, il 12 luglio 1970 in Misterbianco (Catania).

Sansone Giovanni, guardia di finanza, il 16 luglio 1970 in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Masala Salvatore, vice brigadiere di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

Baldi Angelo, appuntato di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

Labianca Giovanni, appuntato di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

Bertocchi Alberto, guardia scelta di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

Serra Francesco, guardia scelta di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

Buscema Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

De Angelis Giancarlo, guardia di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

Vernucci Rocco, guardia di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

Vullo Salvatore, guardia di pubblica sicurezza, 7-8 ottobre 1970 - provincia di Genova.

(10529)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pescara

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Cepagatti della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pescara con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 39 del 28 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 in data 20 luglio 1967.

(10817)

Rettifica a decreto di concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 14 *luglio* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1971
registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 365

Il decreto presidenziale 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1969, registro n. 31 Difesa, foglio n. 208 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito - Anno 1970 - disp. 4ª - pag. 484, è rettificato nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana a favore di Gregori Aldo, come segue:

da « Gregori Aldo fu Antelio, classe 1910, da Todi (Perugia) »,

a « Gregori Aldo, nato il 20 settembre 1910 a Todi (Perugia) ».

(10444)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale (convenzionata) presso la facoltà di economia e commercio della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di diritto commerciale (convenzionata) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10719)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 87, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 6 dicembre 1969 dalla sig.ra Rota Santina ved. Fontana nell'interesse del figlio Giovanni Enrico avverso il giudizio di non ammissibilità agli esami di maturità magistrale dell'anno scolastico 1968-69, espresso nei confronti del predetto alunno dal consiglio di classe dell'istituto magistrale « Sigonio » di Modena.

(10522)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Nell'allegato al decreto ministeriale 15 ottobre 1971 « Tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada tra l'Italia e i Paesi Bassi », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1971:

alla pagina 7, tabella di sinistra, rigo 37°, dopo la parola « condensati » va posto il segno della virgola;

alla pagina 8, tabella di sinistra, rigo 15°, leggasi: « petrolio lampante » anzichè petrolio lampade;

alla pagina 8, tabella di destra, rigo 34°, leggasi: « coils » anzichè colls;

alla pagina 22, II colonna, rigo 9°, leggasi: 219 anzichè 319;

alla pagina 32, rigo 13°, leggasi: « Wormerveer » anzichè Wormer;

alla pagina 52, tabella di sinistra, distanza chilometrica 661-680 - 15 tonn. leggasi: fiorini 8,297, anzichè 9,297;

alla pagina 52, tabella di destra, distanza chilometrica 1951-2000 - 10 tonn. leggasi: fiorini 25,195 anzichè 24,195.

(10730)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esami per la promozione a due posti di soprintendente di 2ª classe nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 166 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che dei dodici posti disponibili nella qualifica di soprintendente di 2ª classe nel ruolo degli architetti, due posti, corrispondenti a un quinto dei posti disponibili, vanno conferiti mediante concorso speciale per esami ai sensi dello art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami per la promozione a due posti di soprintendente di 2 classe nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Al concorso speciale di cui all'articolo precedente possono partecipare i direttori dello stesso ruolo che abbiano compiuto entro il 30 giugno 1971 un anno di anzianità nella qualifica stessa.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al concorso, dovranno farne domanda, in carta legale da L. 500, allegando alla domanda i titoli e i documenti che possano costituire oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del coefficiente di cui al successivo art. 4 e un particolareggiato curriculum, in cinque copie, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

Le domande devono essere inoltrate, per via gerarchica, al Ministero - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, al quale debbono pervenire, sotto pena di esclusione dal concorso, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 4.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte sono costituite da:

a) una prova pratica consistente nella soluzione di questioni connesse con l'attività delle soprintendenze ai monumenti ed ai monumenti e gallerie;

b) una prova teorica consistente nello svolgimento di un tema che verta su materie e discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attendono le soprintendenze ai monumenti ed ai monumenti e gallerie con speciale riferimento alla tutela delle cose di interesse storico, artistico, monumentale e panoramico.

La durata di ciascuna prova scritta è fissata in otto ore giornaliere.

Il colloquio al quale sono ammessi i candidati i quali abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte, costituisce la prova orale del concorso speciale e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte.

La prova orale, che deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dello impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati; nonchè all'attitudine delle funzioni superiori non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il punteggio complessivo è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del coefficiente numerico di valutazione della personalità e della preparazione professionale dello impiegato ai sensi del sesto comma dell'art. 167, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 73 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tale coefficiente non può superare i cinque decimi ed è attribuito dalla commissione giudicatrice in base a criteri di valutazione determinati dalla commissione medesima prima che abbiano inizio le prove d'esame.

Art. 5.

Per la formazione della commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni contenute nella parte Iª, titolo I° del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel capo 3° del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 69, foglio n. 361

(10508)

Concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Bologna l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità, dedotta la riserva di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno sette decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno sei decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istru-

zione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) astratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 3.

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per tre posti di tecnico in prova (ex coefficiente 157) - carriera esecutiva - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Bologna, concorso indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . dichiarat . decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dallo art 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi dello non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove verteranno su uno dei seguenti argomenti, a scelta del candidato.

1. *Meccanica di precisione.*

Conoscenza approfondita di tutti i principali strumenti di officina (torni, fresatrici, rettificatrici ecc.) e del loro impiego. Lettura ed interpretazione di disegni quotati. Conoscenza delle principali parti meccaniche d'un telescopio. Meccanismi per il moto orario. Strumenti ausiliari (fotometri, spettrografi, strumenti di misura in laboratorio).

Costruzione su disegno quotato di un pezzo di precisione in officina.

2. *Elettronica.*

Fotomoltiplicatori, intensificatori di immagini, tecniche televisive: conoscenza dei principi di funzionamento e dell'uso degli strumenti di controllo. Rettifica e messa a punto in laboratorio di un fotometro fotoelettrico o di un intensificatore a uno o più stadi e costruzione, su schema prefissato, di una semplice apparecchiatura elettronica.

3. *Ottica e fotografia.*

Conoscenza delle tecniche fotografiche di sviluppo e stampa. Fotografia astronomica. Cognizioni di ottica. Rettifica di sistemi ottici su banco ottico. Conoscenza dei telescopi e loro accessori e pratica di fotografia al telescopio.

Fotografia al telescopio di un oggetto di date coordinate, direttamente o allo spettrografo, e trattamento fotografico del relativo materiale.

(10507)

Concorso nazionale per opere d'arte destinate all'abbellimento del complesso edilizio della nuova sede dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili in Roma.

Art. 1.

La soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte medioevali e moderne per il Lazio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, e presi accordi con l'ente proprietario, bandisce un concorso nazionale per le opere d'arte di seguito indicate, destinate all'abbellimento del complesso edilizio della nuova sede dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili in Roma, via Padre Semeria n. 89.

1. Un pannello decorativo a basso rilievo in ceramica policroma a tema libero da collocarsi in uno spazio adeguato sulla parete destra dell'atrio, in posizione obbligata dalla superficie disponibile al di sopra del rivestimento marmoreo e tra due riseghe murarie, spazio avente le dimensioni di ml. 3,00 circa di base per ml. 1,20 circa di altezza. Il pannello decorativo dovrà essere dato in opera secondo le indicazioni fornite dalla amministrazione, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La spesa prevista è di L. 2.214.000 (duemilioniduecentoquattordicimila).

2. Due pannelli decorativi policromi in qualsiasi materiale trasparente con fonte luminosa posteriore; da collocarsi sulla parete sinistra dell'atrio, in posizione obbligata dalla superficie disponibile al di sopra del rivestimento marmoreo e tra le tre riseghe murarie, spazio avente le dimensioni di ml. 2,50 circa per ml. 1,20 circa per ognuno dei due pannelli. Il tema da svolgere sarà libero, e così pure la scelta del materiale trasparente da impiegare e la sua tecnica. I due pannelli decorativi dovranno essere dati in opera, compresa la retrostante fonte luminosa, secondo le indicazioni fornite dalla amministrazione compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La spesa prevista per ciascun pannello è di L. 575.000 per complessive L. 1.150.000 (unmilionecentocinquantamila).

3. Nove dipinti in genere su tela con cornice delle dimensioni di cm. 70 × 90 di media, di soggetto libero.

La spesa prevista per ciascun dipinto è di L. 500.000 (cinquecentomila) per complessive L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista, o gruppo di artisti, concorrente non potrà presentare più di due dipinti; e non più di due bozzetti per le opere di cui ai numeri 1) e 2).

Per le opere di cui ai numeri 1) e 2) dovrà essere presentato un bozzetto in scala 1/5, e un particolare al vero eseguito nella stessa materia nella quale verrà eseguita l'opera.

Ogni opera dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa del materiale impiegato ed eventualmente anche sul sistema di illuminazione, nonchè il prezzo che si richiede.

Ciascuna opera o bozzetto dovrà essere firmato dall'artista e portare la seguente intestazione:

« Concorso per le opere d'arte della nuova sede dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili ».

All'interno della busta chiusa e sigillata, contenente l'offerta del prezzo, dovrà essere segnato il nome, cognome, data di nascita e indirizzo dell'artista.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta su carta da bollo da L. 500 la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere poste le opere e che il compenso per l'esecuzione delle opere medesime, indicato nell'art. 1, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare le opere essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo, con apposita dichiarazione, a rappresentarli ad ogni effetto presso questa soprintendenza.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti alla soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte medioevali e moderne per il Lazio, con sede in Roma, palazzo Venezia, piazza S. Marco 49, entro le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti ed essa giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici e artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

La commissione, dopo avere accertato la regolarità degli elaborati e dei documenti presentati formerà la graduatoria, con una breve relazione, designando i vincitori.

Art. 8.

La spesa, comprensiva di tutti gli oneri per la messa in opera di ognuna delle opere descritte, è quella prevista per ciascuna opera indicata all'art. 1.

Gli indicati compensi per le opere affidate all'artista od al gruppo di artisti vincitori, sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 10.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, a insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Le opere non prescelte rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, e trascorso tale termine la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori rimarranno invece di proprietà della amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dell'edificio.

Art. 10.

Il vincitore o gruppo di vincitori dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana o attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Per i dipinti scelti dalla commissione verrà redatto regolare atto di acquisto, mentre per i bozzetti verrà affidato agli artisti vincitori l'incarico di esecuzione sulla base della lettera di impegno, nel quale verranno precisati i termini di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento.

A richiesta, detta soprintendenza invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso la stessa soprindendenza potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al due per cento dell'importo contrattuale che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza alla Cassa nazionale assistenza belle arti.

Il soprintendente: MATTHIAE

(10509)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Visto il decreto d'urgenza in data 7 settembre 1971 del presidente, con il quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di assistente;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli assistenti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per cause di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione sperimentale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da uno o due professori universitari con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed un prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia chimica dei combustibili (corredato di calcoli termochimici).

Prova orale:

Colloquio su argomenti di tecnologie chimiche e su nozioni di legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese, presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere la prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sara stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 14 settembre 1971

Il presidente: CAZZANIGA

(10535)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte da destinare ai complessi edilizi dell'I.N.A.I.L. in Bergamo, Gallarate, Matera, Pistoia, Torino, Trento.

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione e l'esecuzione di opere d'arte come appresso indicato.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Le opere poste a concorso e gli edifici cui saranno destinate sono:

Bergamo: sede, via Locatelli.

Bassorilievo in bronzo delle dimensioni di ml. 1,80 di base per ml. 2 di altezza, sollevata da terra di ml. 0,70, da collocare nell'androne d'ingresso. Tema libero.

La realizzazione della base su cui dovrà poggiare l'opera sarà ideata e realizzata dallo stesso artista.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, in bronzo delle dimensioni di ml. 0,35 per 0,40.

Il compenso dell'opera è di L. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila).

Gallarate: sede, corso Sempione.

Bassorilievo in terracotta patinata delle dimensioni di ml. 2 per 2, da collocare nel salone del pubblico. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero in terracotta patinata delle dimensioni di ml. 0,40 per ml. 0,40.

Il compenso dell'opera è di L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila).

Matera: sede, via Appulo Lucana.

Pannello dipinto con qualsiasi tecnica delle dimensioni di ml. 2,50 di base per ml. 1,10 di altezza da collocare nel salone del pubblico. Tema libero.

Potrà essere presentata l'opera in originale ovvero un bozzetto nel rapporto ritenuto idoneo dall'artista.

Il compenso dell'opera è di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila).

Pistoia: sede, piazza della Stazione.

Terracotta patinata dello sviluppo di mq. 3 da collocare nel salone del pubblico su una parete delle dimensioni di ml. 4,90 di base per ml. 2,90 di altezza. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, in terracotta, delle dimensioni di ml. 0,35 per 0,40.

Il compenso dell'opera è di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

Torino: sezione staccata, corso Unione Sovietica.

Bassorilievo in terracotta patinata delle dimensioni di ml. 2 per ml. 1,20 da collocare nell'atrio d'ingresso agli uffici. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, in terracotta patinata, delle dimensioni di ml. 0,25 per ml. 0,40.

Il compenso dell'opera è di L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila).

Trento C.T.O.

Opera I:

Pala d'altare in terracotta patinata delle dimensioni di ml. 3,10 di base per ml. 1,65 di altezza da collocare nella Cappella del C.T.O.

Soggetto: Crocifisso in primo piano con sfondo adeguato.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, in terracotta patinata, delle dimensioni di ml. 0,35 per 0,40.

Il compenso dell'opera è di L. 7.000.000 (settemilioni).

Opera II:

Statua a tutto tondo in legno tipo «Val Gardena» di ml. 1,50 di altezza.

Soggetto: La madonna.

Il bozzetto dovrà essere eseguito in legno nel rapporto uno a cinque.

Il compenso dell'opera è di L. 3.000.000 (tremilioni).

Art. 3.

Per le opere poste a concorso di cui all'art. 2, ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare, nei termini stabiliti dal successivo art. 4:

a) un bozzetto e, se richiesto, un particolare al vero, delle dimensioni specificate nelle descrizioni di cui all'art. 2; in casi espressamente previsti l'opera originale;

b) una relazione esplicativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti che l'hanno ispirata, anche in relazione all'ambiente nel quale dovrà essere collocata, agli elementi tecnici che la caratterizzano e alle modalità previste per il collocamento in loco;

c) una dichiarazione firmata, redatta in carta da bollo da L. 500 che l'opera proposta sarà originale ed eseguita in unico esemplare; che è stata presa esatta cognizione di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, accettandole pienamente.

In detta dichiarazione si dovrà altresì riconoscere che il compenso per l'esecuzione dell'opera, indicato nell'art. 2, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni stabiliti.

Tutti i partecipanti al concorso dovranno produrre certificato di cittadinanza italiana.

Art. 4.

Ciascun bozzetto dovrà essere firmato e portare la seguente intestazione generale: «Concorso per l'opera d'arte per la sede dell'I.N.A.I.L. di . via . .».

Gli elaborati con la documentazione dovranno pervenire, a pena di decadenza, a cura, spese e rischio dei concorrenti alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio tecnico per la edilizia - Roma, via Fornovo n. 8, entro e non oltre le ore 12 del 120° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Per la consegna l'ufficio apposito sarà aperto tutti i giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 12.

Gli elaborati ed i documenti che perverranno, anche uno solo di essi, dopo il termine sopraindicato — non ammettendosi ritardi per nessuna causa, nemmeno di forza maggiore — non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Decorso tale termine l'I.N.A.I.L. non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati saranno esaminati e giudicati da commissioni che saranno formate a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici ed artistici dei singoli bozzetti, o delle opere originali nei casi previsti, anche in rapporto con le caratteristiche e la destinazione dell'edificio, nello intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

La commissione giudicatrice che effettuerà la scelta delle opere secondo i cennati criteri, potrà richiedere modifiche non sostanziali del bozzetto prescelto e l'artista sarà invitato a trattare le variazioni da apportare, all'atto esecutivo, nella realizzazione dell'opera. Tali varianti non potranno dar luogo a richieste di compensi speciali.

I rapporti tra l'I.N.A.I.L. e l'artista vincitore incaricato della esecuzione di ciascuna opera e del suo collocamento in sito saranno regolati da apposita convenzione, lo schema della quale potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

La realizzazione, il collocamento in sito e la consegna delle opere in ogni loro parte dovranno effettuarsi entro 180 giorni naturali e successivi decorrenti dal perfezionamento della convenzione di cui al precedente art. 6.

L'artista vincitore dovrà firmare la convenzione stessa nel termine di 15 giorni dall'invito allo scopo rivoltogli dall'I.N.A.I.L. Decorso inutilmente tale termine, l'istituto potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Art. 8.

Agli artisti vincitori verrà corrisposto il compenso per ciascuna opera indicato nell'art. 2.

Il pagamento avverrà in ragione del 30 % dopo il perfezionamento della convenzione; del 60 % dopo il definitivo collocamento dell'opera, che dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio; il rimanente 10 % dopo l'esito favorevole del collaudo ed il rilascio del nulla osta da parte della competente sovraintendenza alle gallerie.

Su ciascuna rata del compenso verrà operata la trattenuta del 2 % a favore dell'Ente nazionale assistenza pittori e scultori di cui all'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717.

I compensi forfettari indicati all'art. 2 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi titolo, nessun escluso od eccettuato, di qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco delle opere, nonchè alla loro conservazione e manutenzione fino al collaudo, oltre quelli inerenti alla stipula della convenzione e sua registrazione, bolli, diritti, I.G.E., imposte, compresa eventualmente quella di consumo sui materiali da costruzione, ecc. Tutte le elencate spese e le eventuali altre restano pertanto a carico degli artisti vincitori.

Delle opere vincitrici non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi, peraltro, i diritti relativi alla personalità dello autore, come quella di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo di esposizione, ecc.

Art. 9.

Nessun compenso verrà corrisposto, per nessun motivo, agli artisti dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'I.N.A.I.L. si riserva la facoltà più ampia di indire un nuovo concorso eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle contemplate nel presente bando.

L'esito del concorso verrà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I bozzetti non prescelti e gli originali, nei casi previsti dall'art. 2, dovranno essere ritirati, a cura e spese degli autori, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, come sopra.

L'I.N.A.I.L. non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno anche essere distrutti, rimanendo l'istituto esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

I bozzetti prescelti rimarranno di proprietà dell'I.N.A.I.L.

Art. 11.

Gli interessati potranno assumere tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate, nonchè dello schema di convenzione che regolerà i rapporti con gli artisti vincitori del concorso per le opere da eseguire, presso la Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio tecnico per l'edilizia - in Roma, via Fornovo 8.

A richiesta saranno inviati a mezzo raccomandata i disegni e lo schema di cui sopra, fermo restando l'I.N.A.I.L. esonerato da qualsiasi responsabilità inerente a ritardi o disguidi.

Art. 12.

La partecipazione al concorso importa l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative.

Roma, addì 29 settembre 1971

Il presidente: ANDREIS

(10534)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di quest'ufficio n. 39350 del 10 febbraio 1971 e n. 41011 del 30 giugno 1971 concernenti l'assegnazione delle sedi ai concorrenti vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 in provincia di Chieti;

Considerato che, a seguito di rinuncia si è resa ulteriormente vacante la condotta del comune di Casalincontrada;

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente assegnazione, tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle indicazioni preferenziali;

Considerato che il dott. Paglione Dino, già nominato per la condotta del comune di Celenza sul Trigno, ha dichiarato di preferire la condotta resasi vacante presso il comune di Casalincontrada;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con i decreti di cui in premessa, la condotta medica del comune di Casalincontrada è assegnata al dott. Paglione Dino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e del comune interessato.

Chieti, addì 19 novembre 1971

Il medico provinciale f.f.: FINIZIO

(10537)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 878 in data 21 aprile 1971 con cui fu costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1968;

Vista la nota n. 1356 in data 29 ottobre 1971, con la quale il direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Cagliari prof. Germano Ferraris chiede di essere sostituito in seno alla commissione predetta, perchè trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del professor Ferraris con il dott. Renato Meloni, primario di ostetricia e ginecologia nell'ente ospedaliero « Sirai » di Carbonia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Renato Meloni, primario di ostetricia e ginecologia nell'ente ospedaliero « Sirai » di Carbonia è nominato componente della commissione giudicatrice di cui in premessa in sostituzione del prof. Germano Ferraris, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso allo albo di quest'ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 30 ottobre 1971

Il medico provinciale: BONFIGLIO

(10536)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.